



BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI ARESE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI ESTERNI E DEGLI AFFACCI SU STRADA, NONCHÉ PER IL SOSTEGNO A NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E AD AMPLIAMENTI QUALIFICATI DELL'OFFERTA DI SERVIZI

Art. 1 – Oggetto del bando

1. Il presente bando disciplina la concessione di contributi a fondo perduto a favore degli operatori economici del territorio del Comune di Arese, finalizzati:

- a) alla riqualificazione, valorizzazione e incremento dell'attrattività degli spazi commerciali esterni e degli affacci su strada;
- b) al sostegno di nuove iniziative imprenditoriali;
- c) al sostegno di progetti di ampliamento qualificato dell'offerta di servizi, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente bando.

2. Il bando si attua in coerenza con:

- a) il Regolamento comunale per l'attribuzione ad operatori economici di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09.01.2025;
- b) il Regolamento comunale per le attività commerciali in centro storico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.03.2026, limitatamente agli interventi ricadenti nel relativo ambito territoriale.

Art. 2 – Finalità della misura

1. Il presente bando persegue le seguenti finalità:

- a) rafforzare il sistema commerciale locale;



- b) sostenere investimenti privati diretti al miglioramento delle attività economiche;
- c) migliorare la qualità estetica, funzionale e urbana degli spazi commerciali;
- d) incrementare l'attrattività delle aree commerciali del territorio comunale;
- e) favorire l'apertura di nuove attività economiche;
- f) promuovere la riattivazione di locali sfitti o inutilizzati;
- g) qualificare e ampliare i servizi offerti alla comunità locale.

Art. 3 – Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a € 105.000,00.
2. Con riferimento alle due linee di intervento descritte nell'articolo 4, le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:
 - a) Linea A – Riqualficazione e valorizzazione degli spazi commerciali esterni e degli affacci su strada: € 60.000,00;
 - b) Linea B – Sostegno a nuove iniziative imprenditoriali e ad ampliamenti qualificati dell'offerta di servizi: € 45.000,00.
2. Il Comune si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di riallocare eventuali economie da una linea all'altra, nel limite delle domande ammissibili e non finanziate.

Art. 4 – Articolazione del bando in linee di intervento

1. Il presente bando si articola nelle seguenti linee di intervento:

Linea A – Riqualficazione e valorizzazione degli spazi commerciali esterni e degli affacci su strada

Rivolta alle attività economiche già operative sul territorio comunale, per interventi volti al miglioramento estetico, funzionale e di attrattività degli affacci commerciali, dei dehors, delle vetrine, delle insegne, dell'illuminazione esterna, degli arredi, delle coperture, del verde e degli altri elementi di relazione tra esercizio commerciale e spazio urbano.

Linea B – Sostegno a nuove iniziative imprenditoriali e ad ampliamenti qualificati dell'offerta di servizi

Rivolta all'avvio di nuove attività economiche, alla riattivazione di locali commerciali sfitti o inutilizzati e all'ampliamento qualificato dei servizi offerti alla comunità locale.

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20044 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271
www.comune.aresse.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.aresse.mi.it



Art. 5 – Ambito territoriale di applicazione

1. Sono ammissibili esclusivamente interventi riferiti ad attività economiche aventi sede operativa o unità locale nel territorio del Comune di Arese.
2. La coerenza estetico-funzionale degli interventi progettuali con gli indirizzi contenuti nel Regolamento comunale richiamato all'art. 1, comma 2, lett. b) del presente bando costituisce condizione di ammissibilità delle domande di contributo in relazione alle attività economiche ricadenti nel perimetro del centro storico.

Art. 6 – Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 2 del Regolamento comunale per l'attribuzione ad operatori economici di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e, in particolare:
 - a) microimprese, piccole e medie imprese, secondo la definizione eurounitaria, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b) associazioni di commercianti, imprenditori agricoli, società agricole, coltivatori diretti e società cooperative, nei limiti di compatibilità con la linea di intervento e con il presente bando.
2. Non possono beneficiare del contributo i soggetti che:
 - a) versino in una delle ipotesi di crisi di impresa di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
 - b) abbiano pendenze di qualsiasi genere con l'Amministrazione Comunale o con soggetti dalla predetta incaricati della gestione di entrate e per i quali siano a qualsiasi titolo debitori (salvo che sia stato approvato un piano di rateizzazione regolarmente adempiuto alla data di presentazione della domanda);
 - c) si trovino in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 32 ter del Codice penale;
 - d) siano privi dei requisiti morali di cui all'art. 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
 - e) si trovino nelle condizioni previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia).
3. Per la **Linea A**, il richiedente deve risultare già operativo alla data di presentazione della domanda.
4. Per la **Linea B**, sono ammissibili:
 - a) soggetti che non hanno ancora avviato l'attività;



- b) soggetti che hanno avviato l'attività da non oltre 12 mesi alla data di presentazione della domanda;
- c) soggetti che presentano progetti di ampliamento qualificato dei servizi, ove la proposta risulti coerente con le finalità della misura, con il progetto allegato e con la disciplina di settore applicabile.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare le condizioni di seguito elencate a far data dall'erogazione del contributo:

- a) non cessare o modificare l'attività svolta, oggetto della domanda di contributo, per almeno 60 mesi dall'erogazione del contributo;
- b) non alienare a terzi i beni, acquistati in tutto o in parte col contributo ottenuto, per almeno 60 mesi dall'erogazione del contributo;
- c) tutti i beni acquistati oggetto del contributo dovranno rimanere stabilmente all'interno dell'unità operativa interessata per un periodo non inferiore a 60 mesi dall'erogazione del contributo.

6. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 5, il contributo è revocato ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. h) del presente bando.

Art. 7 – Interventi ammissibili

7.1 – Interventi ammissibili sulla Linea A

Sono ammissibili tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 e succ. mod. ed integraz., quali ad esempio:

- a) il rifacimento o riqualificazione di vetrine, prospetti, serramenti esterni;
- b) la realizzazione di nuovi dehors o riqualificazione di dehors esistenti;
- c) i sistemi di copertura, schermatura e protezione climatica, ove consentiti.

Oltre agli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 e succ. mod. ed integraz., rientrano negli interventi ammissibili sulla Linea A anche gli acquisti di arredi e attrezzature per l'esterno.

7.2 – Interventi ammissibili sulla Linea B

Sono ammissibili tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 e succ. mod. ed integraz., quali ad esempio:

- a) il rifacimento o riqualificazione di vetrine, prospetti, serramenti esterni;
- b) la realizzazione di nuovi dehors o riqualificazione di dehors esistenti;
- c) i sistemi di copertura, schermatura e protezione climatica, ove consentiti.

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20044 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271
www.comune.arese.mi.it
p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



Oltre agli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001 e succ. mod. ed integraz., rientrano negli interventi ammissibili sulla Linea B anche:

- a) l'acquisto di arredi e attrezzature per l'interno e per l'esterno;
- b) gli interventi di ampliamento qualificato dei servizi offerti, purché supportati da un progetto coerente e documentato.

Art. 8 – Spese non ammissibili

1. Non sono in ogni caso ammissibili:

- a) spese finalizzate al mero adeguamento a obblighi normativi;
- b) spese relative all'occupazione del suolo pubblico;
- c) imposte, tasse, canoni, diritti, sanzioni, interessi;
- d) costi ordinari di gestione dell'attività, personale, utenze, locazioni, merci e materie prime;
- e) acquisto di beni usati;
- f) spese non supportate da regolare documentazione fiscale e da prova di pagamento tracciabile.

2. L'IVA costituisce spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non recuperabile ai sensi della normativa vigente. A tal proposito, unitamente alla domanda di partecipazione, il richiedente deve presentare un'autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000 e succ. mod. ed integraz., in merito alla detraibilità o all'indetraibilità IVA.

Art. 9 – Periodo di ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili per la Linea A le spese riferite a interventi effettuati, fatturati e quietanzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 15 novembre 2026.

2. Sono ammissibili per la Linea B le spese riferite a interventi effettuati, fatturati e quietanzati da non oltre 12 mesi alla data di presentazione della domanda di partecipazione fino al 15 novembre 2026.

3. Entro il 15 novembre 2026 devono risultare:

- a) emesse le fatture o i documenti fiscalmente equivalenti;
- b) effettuati i relativi pagamenti;
- c) conclusi gli interventi oggetto di contributo.

4. Sono ammessi esclusivamente pagamenti tracciabili ai sensi della normativa vigente. In particolare, non sono ammessi:

- a) i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite assegni circolari e/o cambiali e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario ed il fornitore (es.: permuta con altri beni mobili, lavori, forniture,



servizi, ecc.);

b) qualsiasi forma di autofatturazione e/o di fatturazione fra imprese collegate o controllate.

Art. 10 – Entità del contributo e compartecipazione privata

1. Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto.
2. L'importo del contributo non è soggetto alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR 600/1973.
3. L'intensità massima del contributo pubblico è pari al 70% della spesa ammissibile.
4. La quota minima di compartecipazione finanziaria del beneficiario è pari al 30% della spesa ammissibile.
5. Il contributo massimo concedibile per ciascuna domanda è pari a € 8.000,00 complessivi.
6. L'investimento minimo da parte del privato deve essere pari a € 1.500,00 al netto dell'IVA.
7. Il contributo effettivamente concedibile è determinato sulla base della spesa ammissibile, del punteggio ottenuto, della collocazione in graduatoria e delle risorse disponibili.
8. La compartecipazione privata deve essere effettiva, documentata e non può essere sostituita da altri contributi pubblici incompatibili con il presente bando.

Art. 11 – Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
2. Il richiedente è tenuto a rendere tutte le dichiarazioni richieste dalla normativa vigente in materia.

Art. 12 – Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2026, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.arese.mi.it
2. Ogni soggetto di cui all'art. 6 può presentare una sola domanda a valere sul presente bando. Tale domanda dovrà riguardare una sola linea di intervento fra quelle indicate all'art. 4 del bando.
3. La domanda deve contenere:
 - a) denominazione e sede legale del richiedente;
 - b) partita IVA;
 - c) finalità di utilizzo del contributo richiesto;
 - d) autocertificazione circa il possesso dei requisiti per il legittimo esercizio dell'attività;

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20044 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271
www.comune.arese.mi.it
p.e.c.protocollo@cert.comune.arese.mi.it



e) nominativo del titolare effettivo o dei titolari effettivi, ai sensi della normativa vigente.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- a) visura camerale aggiornata, emessa da non oltre 30 giorni;
- b) copia del documento di identità del legale rappresentante;
- c) ultimo bilancio approvato o documento equivalente, ove disponibile;
- d) relazione descrittiva del progetto;
- e) quadro economico dell'intervento;
- f) documentazione tecnica, grafica, fotografica e commerciale utile alla valutazione;
- g) per la **Linea B**, *business plan* o documento equivalente.

5. La presentazione della domanda non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo e non vincola in alcun modo il Comune.

Art. 13 - Istruttoria di ammissibilità e soccorso istruttorio

1. Le domande sono sottoposte a istruttoria preliminare da parte dello Sportello Unico Attività Produttive, finalizzata a verificare:

- a) il rispetto del termine di presentazione di cui all'art. 12, comma 1, del presente bando;
- b) la completezza della documentazione allegata;
- c) il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6, commi 1 e 2, del bando.

2. Qualora la domanda risulti incompleta o presenti irregolarità formali non essenziali, per tali intendendosi tutte quelle che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo, lo Sportello Unico Attività Produttive attiva il soccorso istruttorio, assegnando al richiedente un termine perentorio non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione o integrazione della documentazione. In caso di mancato riscontro entro il termine assegnato, ovvero in caso di integrazione insufficiente o non pertinente, la Commissione di cui all'art. 14 del bando procede alla valutazione allo stato degli atti.

3. Resta ferma la facoltà dello Sportello Unico Attività Produttive di richiedere chiarimenti meramente interpretativi o confermativi, purché ciò non determini alterazione della *par condicio* tra i concorrenti e non comporti modifiche sostanziali della domanda presentata.

4. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato e, pertanto, la domanda viene dichiarata inammissibile dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive nei seguenti casi:

- a) se è presentata dopo la scadenza del termine indicato all'art. 12, comma 1, del presente bando;



- b) se è presentata con modalità diverse rispetto alla trasmissione da un indirizzo di posta elettronica certificata a protocollo@cert.comune.arese.mi.it;
- c) se non è debitamente firmata;
- d) se è priva dell'allegato di cui all'art. 12, comma 4, lett. d) del presente bando o se lo stesso allegato è carente dei contenuti essenziali ai fini di qualsiasi tipologia di valutazione;
- e) se è priva dell'allegato di cui all'art. 12, comma 4, lett. e) del presente bando o se lo stesso allegato è carente dei contenuti essenziali ai fini di qualsiasi tipologia di valutazione.

Art. 14 – Commissione di valutazione

1. Le domande risultate ammissibili sono valutate da una Commissione nominata dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.
2. La Commissione opera esclusivamente sulla base delle matrici di valutazione e delle tabelle operative di cui all'Allegato D del presente bando, senza margini di discrezionalità ulteriori rispetto ai sub-criteri oggettivi ivi previsti.
3. La Commissione conclude i lavori in tempo utile per consentire l'approvazione della graduatoria e la comunicazione degli esiti ai beneficiari presumibilmente entro il 15 dicembre 2026.

Art. 15 – Criteri di valutazione

1. Le domande ammissibili sono valutate secondo le matrici di valutazione di cui all'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente bando.
2. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna domanda è pari a 100 punti.
3. Sono inserite in graduatoria esclusivamente le domande che conseguono almeno 60 punti su 100.
4. I punteggi sono attribuiti esclusivamente sulla base degli elementi documentati nella domanda.
5. In caso di parità di punteggio trovano applicazione i criteri di precedenza indicati nell'Allegato D.

Art. 16 – Formazione e approvazione della graduatoria

1. All'esito della valutazione, la Commissione redige per ciascuna linea una graduatoria delle domande ammissibili, ordinate in senso decrescente in base al punteggio conseguito.
2. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive approva la graduatoria con propria determinazione, recante:
 - a) l'elenco delle domande finanziate;
 - b) l'elenco delle domande ammesse e non finanziate per esaurimento delle risorse;



c) l'elenco delle domande non ammesse, con relativa motivazione sintetica.

3. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale del Comune, con valore di comunicazione agli interessati.

Art. 17 – Concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili e secondo l'ordine di graduatoria.

2. L'erogazione avviene, di norma, a saldo, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) del beneficiario, della rendicontazione prodotta dal beneficiario e della conformità dell'intervento realizzato rispetto a quello ammesso.

3. L'importo liquidabile è rideterminato in diminuzione qualora la spesa effettivamente ammissibile risulti inferiore a quella ammessa.

Art. 18 – Rendicontazione

1. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il contributo per le finalità d'impresa previste dal presente bando e a presentare apposita rendicontazione scritta allo Sportello Unico Attività Produttive.

2. La rendicontazione deve essere corredata da:

- a) fatture pagate o documenti fiscalmente equivalenti;
- b) prova dei pagamenti tracciabili;
- c) documentazione fotografica degli interventi realizzati.

3. L'utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle previste o la mancata presentazione della rendicontazione comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente percepite.

Art. 19 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari si obbligano a:

- a) realizzare l'intervento in conformità al progetto ammesso;
- b) sostenere e documentare la quota di compartecipazione privata dichiarata;
- c) conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento;
- d) consentire al Comune l'effettuazione di sopralluoghi e controlli;
- e) comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante;
- f) non destinare il contributo a finalità diverse da quelle ammesse.



Art. 20 – Controlli, revoca e decadenza

1. Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla regolare esecuzione degli interventi finanziati.
2. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di ammissibilità;
 - b) falsa dichiarazione o produzione di documentazione non veritiera;
 - c) mancata realizzazione dell'intervento;
 - d) realizzazione di intervento sostanzialmente difforme da quello approvato;
 - e) mancata rendicontazione nei termini;
 - f) utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle ammesse;
 - g) irregolarità amministrative, contabili o fiscali rilevanti;
 - h) mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, comma 5, del presente bando.
3. In caso di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite, oltre agli interessi dovuti per legge.

Art. 21 – Responsabile del procedimento, pubblicazione e trasparenza

1. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.
2. Tutti gli atti relativi alla procedura sono soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed integraz.
3. Le comunicazioni avvengono mediante invio tramite PEC.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Arese garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integraz.

Art. 23 – Disposizioni finali

1. La presentazione della domanda comporta l'accettazione integrale e incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e nei relativi allegati.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia:
 - a) al Regolamento comunale per l'attribuzione ad operatori economici di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09.01.2025;



- b) al Regolamento comunale per le attività commerciali in centro storico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.03.2026, per gli interventi ricadenti nel relativo perimetro;
- c) all'art. 12 della Legge n. 241/1990;
- d) alla normativa vigente in materia di aiuti di Stato, contabilità pubblica, dichiarazioni sostitutive, controlli e trasparenza.
3. Il Comune di Arese si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare o integrare il bando, sospendere, revocare o annullare la procedura per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che i richiedenti possano vantare pretese o diritti di sorta.

Allegati:

- Allegato A – Modello di domanda
- Allegato B – Schema di rendicontazione
- Allegato C – Dichiarazioni sostitutive
- Allegato D – Matrici di valutazione e tabelle operative